



Venezia, 15-02-2011

nr. ordine 474
Prot. nr. 43

All'Assessore Carla Rey

e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IX Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Il Comune di Venezia fissi regole più vincolanti al rispetto dei diritti degli animali per consentire l'insediamento di attività circensi sul suo territorio.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

l'evoluzione e modificazione dei costumi sociali, per i quali la cura e la tutela degli animali costituiscono un valore etico primario, quindi non più facoltativo o accessorio, appare essersi accavallato ad una normativa che tutela e promuove le attività dei circhi equestri e degli spettacoli di piazza a questi assimilabili.

In ragione di questo il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 144 del 16 novembre 2009, ha approvato il Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali che, all'Art. 9 Comma 1– Mostre, fiere, esposizioni e circhi, recita così "L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.3882/2001, inerente alla detenzione, all'allevamento ed al commercio di animali esotici e pericolosi e dalla D.G.R. n.1707/2004, che stabilisce delle linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza ai criteri, aventi valore di ufficialità, elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998."

I criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza a quelli elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998 (vedi allegato), prevedono prescrizioni puntuali a tutela del benessere di ogni singola specie.

Premesso inoltre che

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 18/12/2000, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23-24/2/2003, è stato approvato il "Regolamento per la concessione di aree per l'esercizio delle attività dei circhi equestri, dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante."

Il suddetto regolamento, che secondo l'opinione dello scrivente gruppo necessita di un radicale aggiornamento, descrive le procedure per l'insediamento delle sopraccitate attività, le sanzioni in caso di abuso e le aree a tale scopo utilizzabili, nonché la procedura per ottenere le autorizzazioni per aree diverse da queste.

Considerato che

In queste ore sono in via di insediamento almeno due attività, apparentemente, rientranti nella fattispecie descritta dai due regolamenti richiamati in premessa (il Circo Acquatico Bellucci, in viale Ancona nell'area antistante gli uffici comunali, ed il Circo di Praga, in via Orlanda in prossimità dell'abitato di Tesserà) si stanno insediando in aree che, per altro, non ricadono tra quelle presenti nell'elenco allegato al Regolamento per la concessione di aree per l'esercizio delle attività dei circhi equestri, dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante..

Tenuto conto che

È dovere dell'Amministrazione, al fine di rappresentare nel migliore dei modi le composite sensibilità della comunità cittadina, fare in modo che le suddette attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole e che questo è, in ultima istanza, un interesse anche delle compagnie circensi che operano sul territorio del Comune di Venezia, se vogliono che lo spettacolo che offrono sia accolto come un effettivo momento di spettacolo, quindi senza la diffidenza o l'opposizione di

parte della comunità cittadina.

Tutto ciò premesso e considerato si interroga l'Assessore al Commercio per conoscere:

per quanto riguarda le attività circensi citate nelle premesse, se sia stato pienamente rispettato il vigente "Regolamento per la concessione di aree per l'esercizio delle attività dei circhi equestri, dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante" riferendo, in particolare, le motivazioni che hanno condotto ad insediarle in aree diverse da quelle rientranti nell'elenco ad esso allegato.

se sia intenzione dell'Amministrazione prevedere un'azione di revisione del suddetto strumento regolamentare che vada nel senso di reprimere o meglio scoraggiare, anche sul piano della concessione amministrativa, i comportamenti difforni dallo spirito e dai parametri di cui all'Art. 9 Comma 1 del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali.

Allegati: [CITES](#).

Sebastiano Bonzio